



**Disciplinare di procedura selettiva ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo cittadino Palasport "Primo Carnera" di Udine.  
CIG: 81167455DD**

**A) INFORMAZIONI GENERALI:**

Il presente Disciplinare contiene norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento della concessione in uso e gestione **dell'impianto sportivo cittadino Palasport "Primo Carnera" di Udine**, dettagliatamente descritto nello schema di convenzione e negli altri elaborati costituenti la documentazione di gara.

La presente procedura è formata da **un unico lotto**, poiché un frazionamento del servizio non offrirebbe una adeguata garanzia di funzionalità e fruibilità, stante le dimensioni e la conformazione dell'impianto oggetto di concessione.

**Stazione appaltante:** Comune di Udine, Servizio Servizio Servizi educativi e Sportivi.

**Procedura:** Procedura selettiva ad evidenza pubblica ex art. 22 del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport approvato con deliberazione consiliare n. 3 d'ord. del 29/01/2007; art. 90, comma 25, della L. 27/12/2002 n. 289. Ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016.

**L'intera procedura di cui al presente disciplinare verrà espletata in modalità telematica**, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia** raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Portale") all'interno dell'area "RDO online" relativa alla presente procedura. Per "RDO online" si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di Offerta online effettuata sul portale sopra citato.

Gli operatori economici per partecipare alla presente procedura di gara dovranno quindi essere già registrati/abilitati o registrarsi ed abilitarsi al predetto sistema (Portale <https://eappalti.regione.fvg.it> - sezione "Servizi per gli Operatori Economici" seguendo le indicazioni ivi contenute), ed essere in possesso di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call-center del gestore del Sistema Telematico al numero verde **800098788 (post selezione 7)** da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it .

Si precisa inoltre che al suddetto call-center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente, alla sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".

Denominazione: Comune di Udine – Servizio Servizi Educativi e Sportivi  
Indirizzo: via Lionello n. 1 – 33100 Udine  
Indirizzo internet: <http://www.comune.udine.gov.it>  
Dirigente del Servizio ad interim e Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Claudio Bugatto  
PEC: [protocollo@pec.comune.udine.it](mailto:protocollo@pec.comune.udine.it)  
Profilo del committente: <http://www.comune.udine.gov.it> - Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”  
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url <https://eappalti.regione.fvg.it>  
Pec: [eappalti@certregione.fvg.it](mailto:eappalti@certregione.fvg.it)

## **B) INFORMAZIONI SPECIFICHE:**

### OGGETTO DELLA PROCEDURA:

Concessione di servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera a) del Codice, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, con applicazione degli artt. 164 e segg. del Codice.

Il criterio di aggiudicazione della concessione, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 e art. 173 comma 2 del Codice.

L’offerta in ogni caso deve rispondere ai requisiti minimi prescritti dal presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, si procederà alla valutazione della congruità dell'offerta qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara, con le modalità stabilite ai successivi commi 1, 4, 5, 6 e 7 dello stesso art. 97 del Codice. L’affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di procedura.

Affidamento della concessione in uso e gestione **dell’impianto sportivo Palasport “Primo Carnera” di Udine**

Codice CPV: 92610000-0 | Servizi di gestione di impianti sportivi.

**CIG: 81167455DD**

### PROCEDURA DI GARA E DISCIPLINA APPLICABILE

Concessione di servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera a) del Codice, da aggiudicarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, con applicazione degli artt. 164 e segg. del Codice.

Il criterio di aggiudicazione della concessione, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 e art. 173 comma 2 del Codice.

L’offerta in ogni caso deve rispondere ai requisiti minimi prescritti dal presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, si procederà alla valutazione della congruità dell'offerta qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, con le modalità stabilite ai successivi commi 1, 4, 5, 6 e 7 dello stesso art. 97 del Codice. L’affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

Affidamento mediante procedura selettiva ad evidenza pubblica.

Per l’affidamento di che trattasi, trovano applicazione:

D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti, art. 164 e segg.;

Art. 23 del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport approvato con deliberazione consiliare n. 3 d’ord. del 29/01/2007;

Art. 90, comma 25, della L. 27/12/2002 n. 289.

### VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI PROCEDURA

Il valore totale stimato della concessione per l'intero periodo (opzione di proroga esclusa) è di Euro 528.000,00 (IVA esclusa). Il calcolo del valore totale stimato della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016 per tutta la durata della concessione (dal 01.01.2020 al 31.12.2022),

è stato determinato tenendo conto dei dati storici, stime e valutazioni sui ricavi e sui costi complessivi della gestione e delle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale, nonché dei dati pregressi di gestione del servizio.

**Nella tabella sottostante viene data evidenza analitica del calcolo eseguito per la determinazione del valore della concessione:**

Descrizione	Importo annuo (netto Iva) in €
Stima degli introiti tariffari derivanti da concessioni d'uso temporaneo dell'impianto a terzi per attività sportive, extrasportive e ricreative	61.000,00
Stima degli introiti da servizi pubblicitari che utilizzano spazi ed altri strumenti di veicolazione dei messaggi propri dell'impianto, introiti da servizi bar/ristoro ed introiti derivanti da altre attività economiche collaterali.	115.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>176.000,00</b>

Il valore della concessione è meramente presuntivo e non vincola il Comune di Udine poiché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Gestore.

**CANONE CONCESSIONARIO ANNUO - IMPORTO A BASE DI OFFERTA:**

**Canone concessorio minimo annuo da corrispondere al Comune di Udine: € 10.000,00 al netto di IVA.**

**IMPORTO A BASE DI OFFERTA E SOGGETTO A RIALZO : € 30.000,00 (IVA ESCLUSA)**

Oneri della sicurezza: € 0,00 \*

**In sede di offerta, la misura minima di rialzo sul canone sopra indicato dovrà essere non inferiore al 5 % (cinque per cento)**

*\* L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00 (zero), in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.*

**SUBAPPALTO - SUB-CONCESSIONE**

Il concorrente indica in sede di offerta le parti del contratto che intende sub-appaltare, sub-concedere a terzi (vedasi artt. 11,12 e 13 dello schema di concessione).

**CANONE CONCESSIONARIO:**

Il concessionario di gestione dovrà versare al Comune un canone come previsto dall'art. 15 dello schema di convenzione allegato alla documentazione di procedura.

**DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:**

I diritti e gli obblighi del concessionario sono specificati nello schema di convenzione allegato alla documentazione di procedura.

**DURATA DELLA CONCESSIONE – PROROGA TECNICA:**

La concessione ha durata presunta dal 01.01.2020 al 31.12.2022

E' prevista una eventuale proroga tecnica di 180 giorni strettamente finalizzata all'espletamento di una nuova procedura selettiva per l'individuazione del nuovo concessionario.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 e art. 167, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione – **opzione di proroga compresa**- è pari ad € **616.000,00** al netto di IVA.

## SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici elencati dall'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili);
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice ;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
- società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate o federazioni sportive nazionali di cui all'art 90, comma 25 della legge n. 289/2002. Per le società e associazioni sportive anche dilettantistiche ed Enti di Promozione sportiva è richiesta, alla data di partecipazione alla presente procedura, la legale costituzione sulla base della normativa vigente e l'affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi dell'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni nella Legge 27.07.2004 n. 186.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **“black list”**, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, **del d.l. 78/2010**, oppure aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare *[per il consorzio stabile si tratta di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate]*, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### REQUISITI GENERALI:

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono altresì **esclusi** gli operatori economici per i quali sussistono motivi ostativi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

**Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.**

I requisiti generali devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppati. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. La mancanza dei requisiti comporterà l'esclusione dalla gara.

## REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (“nel DGUE” Parte IV sezione A punto 1 e 2)

**a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all’oggetto del servizio da affidare in concessione.** In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale.

### **In alternativa:**

**b) essere società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate o federazioni sportive nazionali di cui all’art 90, comma 25 della legge n. 289/2002.** Per le società e associazioni sportive anche dilettantistiche ed Enti di Promozione sportiva è richiesta, alla data di partecipazione alla presente procedura, la legale costituzione sulla base della normativa vigente e l’affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi dell’art. 7 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni nella Legge 27.07.2004 n. 186. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti per la presente procedura

## REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(“nel DGUE Parte IV sezione C punto 1b”)

**a) aver maturato nell’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del presente disciplinare una esperienza di almeno 2 anni anche non continuativi nella gestione di impianti simili.**

Per ciascuno dei servizi che saranno indicati, il concorrente dovrà specificare: descrizione dell’impianto e/o struttura, periodo di gestione, committente.

La comprova dei requisiti di cui alla precedente lettera a) del presente punto, è fornita secondo le seguenti modalità:

➤ In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

➤ In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione

### INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.*

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI non necessariamente costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità

indicate per i raggruppamenti. Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppane, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Il requisito di essere società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate o federazioni sportive nazionale di cui all'articolo 25 della L.R. n. 8/2015, devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppati, associati/associandi.**

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di **capacità tecnica e professionale** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

#### INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

**I requisiti di capacità tecnica e professionale** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione tecnico-professionale, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, giusta il disposto dell'art. 47, comma 2 del Codice.

La suddetta disciplina viene applicata anche ai consorzi di cooperative.(sul punto cfr. Tar Campania-Napoli, sez. II, 10.11.2017, n. 5300).

#### SUBAPPALTO (nel DGUE PARTE II SEZIONE D)

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori/servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Per utilizzare il subappalto il concorrente deve indicare nel DGUE, parte II sez. D, la volontà di ricorrere al subappalto, nonché, indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

#### AVVALIMENTO (NEL DGUE, PARTE II^, SEZIONE C)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati successivamente. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo, non superiore a giorni 10 (dieci) per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. L'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, comporta la presentazione in sede di offerta della documentazione prevista dall'art. 89 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

#### INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA:

1) Eventuali informazioni e chiarimenti relativi procedura potranno essere richiesti al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere tramite posta elettronica certificata, **mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO online**.

2) Le richieste di chiarimenti devono pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 5 DICEMBRE 2019**. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

3) Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione appaltante, siano ritenute di interesse generale, nonché ulteriori informazioni di interesse generale, saranno rese note mediante il Portale a tutti gli operatori economici invitati, a condizione che le richieste siano state presentate in tempo utile (vedi termine).

Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

I quesiti e le relative risposte, nonché le eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate tempestivamente nell'apposita area "Messaggi" della RDO online.

Non saranno forniti informazioni/chiarimenti telefonici.



## COMUNICAZIONI:

- 1) Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'articolo 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO online.
- 2) Con l'accesso alla RDO online, **ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO online ad esso riservata.**
- 3) Per quanto attiene, in particolare, **le comunicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, e all'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**, si precisa che:
  - i documenti oggetto di comunicazione saranno depositati nel Portale;
  - del caricamento nonché dell'esatta collocazione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO online.
- 4) La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale.
- 5) Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 6) In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 7) In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## SOPRALLUOGO

Il sopralluogo in loco è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a: sport@comune.udine.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le **ore 12.00 del giorno 5 DICEMBRE 2019**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Non è necessario allegare l'attestazione di presa visione dello stato dei luoghi in quanto detto adempimento viene verificato d'ufficio da parte del Comune di Udine.

#### PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

La documentazione relativa all'appalto potrà essere scaricata direttamente dalla Piattaforma all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti utilizzando lo strumento della "Messaggistica" dell'area "RDO online".

#### ALLEGATI TECNICI AL DISCIPLINARE E MODALITA' DI CONSULTAZIONE:

Gli allegati tecnici materialmente allegati al presente disciplinare sono i seguenti: 1. Planimetria generale; 2. Sezioni; 3. Prospetti; 4. Planimetria sottogradonate; 5. Planimetria gradonate; 6. Agibilità dell'impianto sportivo; 7. Inventario dei beni in dotazione; 8. Piano di emergenza ed evacuazione.

Ulteriore documentazione tecnica inerente l'impianto (es. relazione tecnica, elaborati grafici, manuali, piani di manutenzione, etc..) potrà essere visionata dall'operatore economico su richiesta e previo appuntamento telefonico, con preavviso di almeno un giorno lavorativo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 dicembre 2019 ai seguenti recapiti telefonici: 0432/1272116-1272238.

#### TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", DELL'"OFFERTA TECNICA" E DELL'"OFFERTA ECONOMICA":

Per poter partecipare alla gara, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica richieste con la presente lettera di invito dovranno essere presentate alla Stazione appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma**, attraverso l'area "**Richiesta di Offerta online**" (RDO) con le modalità nel seguito descritte, **entro le ore 12.00 del giorno 11 DICEMBRE 2019.**

#### ISTRUZIONI OPERATIVE:

**Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del Portale**, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "**Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte**" reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della "RDO online".

**Si precisa che:**

- **qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente Richiesta di Offerta dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online;**
- **qualora l'Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione appaltante, è opportuno che i documenti facsimile in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;**
- **nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell'area "Risposta Busta Amministrativa" e "Risposta Busta Tecnica".**

**Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.**

**Una volta espletate le attività di predisposizione della busta tecnica e della busta economica digitali, il concorrente dovrà:**

- 1) cliccare su "Invia risposta" per trasmettere la propria offerta economica;**
- 2) cliccare su "OK" per confermare la trasmissione.**

Per la data e l'ora di arrivo dell'offerta faranno fede la data e l'ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.

**A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all'indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.**

**L'invio telematico dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente**, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

**Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile.** Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta **con largo anticipo** rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

**Il sistema non accetta la trasmissione di un'offerta o la modifica di un'offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre il suddetto termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.**

## **C) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:**

### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell'area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online):**

*Nell'area "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" della RDO online dovrà essere inserita la documentazione richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato.*

**1. Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione redatta utilizzando il modulo in Allegato 1. (Obbligatoria).**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE: Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.**

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al successivo punto 1bis, in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

Si precisa che la dichiarazione dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di singolo operatore economico, dal Legale rappresentante dello stesso;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal Legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dai Legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

**1 bis. Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale (Eventuale).**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE: Scansione del documento.**

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

**2. Dichiarazione attestante l'accettazione delle condizioni generali di partecipazione, redatta utilizzando il modulo in Allegato 2. (Obbligatoria)**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE: Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.**

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

**In caso di raggruppamento la dichiarazione deve essere unica** e deve essere sottoscritta digitalmente dai soggetti di seguito indicati:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'Impresa nominata capogruppo mandataria;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento;
- nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio ordinario/GEIE, nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate/ facenti parte del GEIE;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal rappresentante legale o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

### **3. Formulario DGUE (Obbligatorio)**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE: Documento in formato pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, redatto utilizzando il modulo in Allegato**

**3. Devono essere compilate solo le parti non barrate.**

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

**In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:**

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI non barrate;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Eventuali DGUE o documenti integrativi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- a) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- b) la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione parte III dovrà riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di Procedura penale;
- c) indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di "gravi illeciti professionali"; ai fini della compilazione del relativo riquadro l'operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

**Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:**

- Impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
- Società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
- Società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
- Altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.

Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche.

Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico.

Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 – octies e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza.

Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati.

In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere condotta sui membri degli organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

**3 bis : Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello in Allegato 3bis. (Obbligatoria)**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE: Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.**

Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso.

**In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE) la dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentato e sottoscritto:**

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato una dichiarazione integrativa al DGUE distinta;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), la dichiarazione integrativa al DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni:

- indicazione, ai sensi dell'art. 105 commi 4 lettera c) dei servizi che intende subappaltare/sub-concedere ; qualora il concorrente intenda subappaltare attività definite "come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa" ai sensi e per gli effetti del comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 è necessario indicare anche la terna dei subappaltatori come previsto dall'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- nel caso in cui le condanne per i reati dell'art. 80 comma 1 si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente san-

zionata. In caso di curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio o di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l'operatore economico dovrà indicare gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato.

**4: Documentazione per concorrenti con idoneità plurisoggettiva costituiti e consorzi. (Eventuale).**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE: Scansione del documento.**

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società cooperative è necessario indicare anche il numero di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative od al registro regionale delle Cooperative;
- raggruppamenti temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

**5. Garanzia provvisoria (art 93 del D.Lgs 50/2016) (Obbligatoria).**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE: Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti;**

*In alternativa:*

**Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.**

**La garanzia provvisoria pari a Euro 12.320,00** (pari al 2% del valore stimato complessivo della concessione, opzione di proroga compresa) deve essere prestata, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 232/2007, la cauzione può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione comunale; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione in contanti, essa dovrà essere costituita mediante accreditamento su c.c. intestato a Comune di Udine Servizio Tesoreria UNICREDIT S.p.A. IBAN: IT 46 R 02008 12310 000040218187 ovvero mediante versamento presso qualunque sportello di UNICREDIT S.p.A. ubicato sul territorio nazionale indicando il codice di tesoreria numero 816300 con la seguente causale:

“Procedura selettiva ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo Palasport “Carnera” di Udine”.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvisoria deve essere corredata **dall'impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di prestazione della garanzia sotto forma di fideiussione la stessa deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria (art.93 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. adottati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le

garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato in GU Serie Generale n.83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 16).

La garanzia provvisoria dovrà:

- avere validità per 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;

- prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;

- c) la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo d'impresе, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (art. 93 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 259/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

Nel caso di versamento sul conto corrente intestato alla Stazione appaltante, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stessa dovrà appoggiare il mandato di pagamento.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016.

Per fruire della riduzione, l'operatore economico deve presentare la relativa dichiarazione compilando il modello Allegato 2.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento (Determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici).

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

**5 bis Dichiarazione d'impegno di un fideiussore. (Eventuale).**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE: Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti;**

***In alternativa:***

**Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.**

La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese.

La Dichiarazione deve riportare l'impegno di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

**Le documentazioni di cui ai punti 5) e 5bis)** possono essere contenute in un unico documento, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente e possono essere rese mediante la presentazione della sola scheda tecnica allegato B schema tipo 1.1. "Garanzia fideiussoria provvisoria" ai sensi del Decreto Ministeriale 31/2018, compilata e sottoscritta digitalmente da entrambe le parti contraenti, con la specifica indicazione delle clausole richieste.

**5 ter. Ricevuta di pagamento del modello F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo. (Obbligatoria, salvo casi di esenzione)**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE: Scansione della ricevuta**

Gli operatori economici devono produrre la scansione della ricevuta di pagamento del modello F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione, pari a € 16,00 (sedici). Con riferimento alla compilazione del modello F23, si precisa:

- ai punti 4 e 5 : compilare con i dati dell'impresa che effettua il versamento e del legale rappresentante dell'impresa;

nella sezione del versamento:

-al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della procedura di gara "2019" e nella parte riferita al numero deve essere inserito il CIG di gara;

-al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il numero 456T;

-al punto 12 "Descrizione" deve essere riportata la dicitura "Imposta di bollo";

-al punto 13 "Importo" deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di euro 16,00 (sedici/00).

**6 Documentazione da produrre nel caso di avvalimento (eventuale) : 1) Formulario DGUE** compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni richieste alla parte II sezioni A e B, alla parte III, alla Parte VI in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI;

**2) dichiarazione modello Allegato 3 – bis – Dichiarazione complementare al DGUE;**

**3) dichiarazione modello Allegato 4 - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex articolo 89 del D.Lgs. 50/2016);**

**4) contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE: 1), 2) e 3) Documenti sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria. 4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.**

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento. In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE in Allegato 3 e la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello in Allegato 3-bis, dovranno allegare anche la documentazione di cui all'art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 4, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello in Allegato 4, con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa che i contratti di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

Si precisa inoltre che eventuali documenti di avvalimento dovranno essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO on line.

**7 PassOE dell'operatore economico sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC (Obbligatorio).**



## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE: Scansione del PassOE**

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016 questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura del presente disciplinare, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (AVCP) e verificherà il possesso dei requisiti tramite la Banca dati stessa. Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE). Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". Di norma, l'abilitazione avviene nell'arco di 48 ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori economici non tenuti all'iscrizione sul registro delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all'iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo stesso) E' pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PassOE" . Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016.

## **8 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC (Obbligatorio).**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE: Scansione della ricevuta di pagamento.**

L'operatore economico deve presentare copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, c. 65 e 67, L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG, e la data del pagamento. L'operatore economico che desidera partecipare alla presente gara, DEVE VERSARE OBBLIGATORIAMENTE il predetto contributo, accedendo al "Servizio riscossione contributi" raggiungibile dal menu Servizi del sito ANAC. Per poter accedere al servizio come Operatore Economico occorre:

- a) Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità
- b) Possedere il "profilo" di "Contribuente" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico"

Per le modalità accedere al sito dell'ANAC:

<http://www.anticorruzione.it/izi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

## **OFFERTA TECNICA (da inserire nell'area "Risposta Busta tecnica" della RDO online)**

**Relazione contenente gli elementi di cui alle lettere da A) a D) del successivo punto D) "Valutazione delle offerte e procedura di gara" (Obbligatorio).**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE: Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.**

## **OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell'area "Risposta Economica" della RDO online)**

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO online (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica"), dovrà inserire la documentazione di seguito specificata.

#### **a) DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: Offerta economica**

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE** Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, redatto utilizzando il modello in allegato 5 Schema di offerta economica.

L'offerta economica redatta in lingua italiana, utilizzando il modello *Allegato 5*, parte integrante del presente disciplinare di gara, compilata in ogni sua parte, priva di osservazioni, condizioni, restrizioni o riserve e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore, contenente, a pena di esclusione, il seguente elemento:

**Offerta a RIALZO** (espressa in percentuale) rispetto al canone totale minimo di concessione posto a base di gara pari ad €. 30.000,00 al netto di IVA. L'offerta dovrà riportare la percentuale di rialzo offerto, espressa in cifre e in lettere, sull'importo posto a base di gara. **IL RIALZO PERCENTUALE MINIMO AMMESSO E' PARI AL 5% NON SONO AMMESSE OFFERTE CON UN RIALZO PERCENTUALE INFERIORE AL MINIMO.**

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, il Concorrente dovrà specificatamente indicare:

- *Quantificazione degli "Oneri aziendali";*
- *Quantificazione dei "Costi della manodopera" relativi alla presente concessione.*

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. La percentuale di rialzo offerta è da considerarsi fissa per l'intera durata contrattuale.

Qualora i campi (cd. Parametri) previsti nelle sezioni configurate nel Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Economica".

\*\*\*\*\*

#### **AVVERTENZE**

- Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;

- nel caso di Consorzio di cui all'articolo 45, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;

b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

- Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Come da dichiarazione di cui all'Allegato 2 al presente disciplinare, l'offerta sarà vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

Una volta espletate le attività di predisposizione della Busta Economica digitale, il concorrente dovrà:

- 1) cliccare su “Invia risposta” per trasmettere la propria offerta economica;
- 2) cliccare su “OK” per confermare l’invio.

#### **D) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PROCEDURA DI GARA:**

L'affidamento della concessione sarà effettuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

OFFERTA TECNICA PUNTI 70

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30

TOTALE PUNTI 100

***1. OFFERTA TECNICA - punti max 70 suddivisi secondo quanto di seguito indicato:***

##### ***A) PIANO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO (MASSIMO PUNTI 25)***

E' richiesta la presentazione di un piano che dovrà contenere la proposta complessiva di utilizzo dell'impianto, sia a fini sportivi che extrasportivi, tenuto presente quanto previsto nello schema di convenzione e con indicazione, tra l'altro, degli orari e dei periodi minimi di funzionamento della struttura.

Sarà valutata l'idoneità complessiva del piano a garantire:

- il pieno e ottimale utilizzo dell'impianto; **max 15 punti**
- la valorizzazione complessiva dell'impianto **max 10 punti**

##### **B) ATTIVAZIONE DI SINERGIE CON ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE LOCALI E CON ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL SISTEMA SPORTIVO LOCALE (MASSIMO PUNTI 10)**

Sono richieste proposte di attività, iniziative e servizi che prevedano il coinvolgimento e la collaborazione delle realtà sportive locali.

Le collaborazioni dovranno essere attestate mediante accordi sottoscritti dalle parti, da allegare all'offerta tecnica. Gli accordi non dovranno avere carattere generico e dovranno contenere indicazioni circa la tempistica con cui verranno realizzate le attività. Il concessionario rimarrà comunque l'unico responsabile dell'attuazione degli accordi.

Verranno valutati:

- il grado di coinvolgimento delle realtà sportive locali; **max 6 punti**
- proposte volte ad arricchire l'offerta di attività sportive e complementari; **max 4 punti**

##### **C) PROPOSTE INVESTIMENTO SULL'IMPIANTO (STRUTTURE, ARREDI, ATTREZZATURE) (MASSIMO PUNTI 20)**

Le proposte, distinte per interventi, potranno consistere:

- nella fornitura di arredi, attrezzature o beni di altra natura, a completamento o a parziale rinnovo della dotazione attuale;
- nella realizzazione di opere di miglioria.

Le proposte dovranno essere obbligatoriamente corredate del piano dei costi e del piano di reperimento delle risorse finanziarie e dovranno essere accompagnate da una calendarizzazione che l'offerente si impegna a rispettare.

Verranno valutate:

- la consistenza complessiva delle proposte; **max 10 punti**
- l'idoneità delle stesse a valorizzare e sviluppare le potenzialità dell'impianto; **max 10 punti**

Alla scadenza dell'affidamento, i beni forniti e le opere realizzate rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale, senza diritto del concorrente di richiedere rimborsi o indennità alcuna. Nel caso in cui, per documentati motivi tecnici, non risultasse possibile, successivamente all'aggiudicazione, dar corso alle forniture e/o opere previste, l'aggiudicatario dovrà effettuare investimenti di valore equivalente a quelli proposti in sede di gara, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

#### **D) PROPOSTA MIGLIORATIVA DI PIANO DI CONDUZIONE TECNICA E DI SICUREZZA (MASSIMO PUNTI 15)**

Nella proposta vanno descritte le attività e le frequenze degli interventi di manutenzione e le migliori delle attività relative agli approvvigionamenti, custodia, vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo. Inoltre dovranno essere descritte le modalità di attuazione della gestione della sicurezza dell'impianto sportivo. Verranno valutate la consistenza complessiva della proposta e l'idoneità della stessa al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento nella conduzione tecnica e nella gestione della sicurezza.

Per ciascuno dei criteri qualitativi sopraindicati verrà attribuito un coefficiente variabile tra 0,00 ed 1,00 assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Nell'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio di natura qualitativa si terrà conto dei seguenti coefficienti:

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Successivamente verrà calcolata, per ciascun criterio qualitativo la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario e attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato, riparametrando di conseguenza tutti gli altri coefficienti. I coefficienti così definiti saranno moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio qualitativo.

Nella determinazione dei punti per ogni criterio e per il punteggio totale parziale, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

L'offerta verrà valutata anche qualora non sviluppi tutti i punti previsti.

#### **2. OFFERTA ECONOMICA - punti max 30**

L'offerta percentuale in aumento sarà valutata sul canone minimo annuo dovuto con un rialzo minimo del 5 % (cinque per cento), con la seguente formula:

$$Poe = Pmax \times Oe/Omax$$

In cui:

Poe = Punteggio da attribuire all'offerta esaminata

Pmax = Punteggio massimo attribuibile all'offerta economica in termini di valore assoluto

Oe = offerta esaminata

Omax = Offerta migliore in termini di valore assoluto dell'incremento

#### **REGOLE RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA**

I concorrenti non potranno presentare offerte plurime o alternative e non saranno accettate offerte parziali o difformi da quanto richiesto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente. Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'esclusione delle stesse. Ogni condizione tra quelle sopraindicate e dichiarate dal concorrente cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per il

concorrente stesso nel caso risulti aggiudicatario del servizio. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intenderanno accettate, da parte dei concorrenti, tutte le condizioni della documentazione di gara.

#### COMMISSIONE GIUDICATRICE:

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

#### SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

##### VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

La gara si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto per la Richiesta di Offerta (RdO) sul Portale.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il portale.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le medesime modalità.

**La Commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.**

Successivamente la Commissione procederà a:

- a)** verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera invito;
- b)** attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c)** redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d)** determinare le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, cui seguiranno gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE:

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera invito.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel nel presente disciplinare

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto; "AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO".

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE:

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice (offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara) e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite all'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto "AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO".

#### AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO:

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di affidamento in favore del concorrente che

ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi dell'art. 36, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'affidamento, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di affidare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'affidamento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice (costo del personale non inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di affidamento ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, affida la concessione.

L'affidamento diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere affidata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, essa verrà affidata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'affidatario deve presentare la garanzia definitiva prevista dallo schema di concessione.

Ad intervenuta adozione della determinazione di affidamento, nel rispetto dei termini di legge, si procederà alla stipulazione della concessione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della concessione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## GARANZIA DEFINITIVA:

Prima della stipula della convenzione/contratto, ovvero prima della consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata, l'aggiudicatario deve presentare: **cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice** dell'importo pari al 10% dell'importo di contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. La cauzione dovrà essere presentata con le modalità ed i contenuti di cui all'art. 103 del Codice a copertura di quanto previsto nell'articolo stesso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'Impresa, il deposito cauzionale, salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, verrà incamerato integralmente a titolo di penale.

La cauzione definitiva, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Ai sensi dell'art. 103, comma 3 del Codice dei contratti, la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che affida la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 103 comma 10 del Codice dei contratti, in caso di raggruppamento temporaneo la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## PRESCRIZIONI GENERALI:

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 7 e 8.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95 comma 15).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a



tutti i concorrenti. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la procedura, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare la concessione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

In caso di contenzioso le eventuali controversie sono decise dall'Autorità giudiziaria di Udine.

L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del concessione d'appalto.

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il Comune di Udine rappresentato dal Sindaco pro-tempore prof. Pietro Fontanini indirizzo via Lionello 1 – Udine telefono 0432 127 2607 email sindaco@comune.udine.it pec protocollo@pec.comune.udine.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è il dott. Massimiliano Chiandone indirizzo via Stringher 10 telefono 0432 127 2145 email massimiliano.chiandone@comune.udine.it pec protocollo@pec.comune.udine.it

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

f.to: Il Dirigente ad interim del Servizio Servizi Educativi e Sportivi e Responsabile Unico del Procedimento arch. Claudio Bugatto.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CLAUDIO BUGATTO

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 27/11/2019 11:14:10